

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

per la CAMPANIA-NAPOLI

Motivi aggiunti nel ricorso n. 3784/2020 R.G-Sezione 3^

Per: **Azienda agricola-ditta individuale "Colangelo Orazio"**, corrente in Paupisi (BN) alla C.da Mandarisi-C.F: CLNRZO68E02A783D, rapp.ta e difesa in forza di procura *ad litem* del 2/10/2020 in calce al ricorso introduttivo dall'avv. Luca Coletta C.F.: CLTLCU67R18F839I (pec:avvlucacoletta@puntopec.it), unitamente al quale elegge domicilio fisico in Napoli, alla Galleria Vanvitelli 33 , presso l'avv. Sergio Falcone.

Contro:

-Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta p/t. con l'avv. M.V. De Gennaro

-ditta Belperio Adelina (controinteressata)

per l'annullamento previa tutela cautelare

a)del verbale della Commissione di Riesame del 20/01/2021, recante la dichiarazione-conferma della *"inammissibilità a valutazione per violazione dei paragrafi 9 (piano di sviluppo aziendale) e 11(criteri di selezione) del bando di misura"*, della domanda di sostegno della ditta ricorrente, barcode n. 84250052291 prot. AGEA 2018-319728 del 12/4/2018, misura intervento 4.1.1, nell'ambito del P.S.R Campania 2014/2020PSR;

b)ogni altro atto antecedente, conseguente o comunque connesso a quello che precede.

(*****)

FATTO

Noti i fatti di causa, in data 22/01/2021 la difesa regionale versava in atti il provvedimento di cui in epigrafe, del quale si chiede l'annullamento alla stregua dei seguenti motivi in

Diritto

**1-Violazione e falsa applicazione di legge(CEDU art 6; legge 241/90, art. 10bis)-
Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A (art. 97 Cost.)-Eccesso
di potere per contraddittorietà con precedenti atti-Violazione dei principi generali
regolanti la materia e il giusto procedimento .**

Devesi innanzitutto evidenziare che il riesame in questione è stato eseguito in attuazione di decreto dirigenziale regionale, adottato al fine di porre riparo alla palese violazione dell'art. 10 *bis* della legge 241/90.

E tuttavia non solo, come meglio vedremo più avanti, detto riesame non è in grado di superare sia le controdeduzioni che le censure mosse in sede giurisdizionale ma, ancor prima, non garantisce la necessaria imparzialità e connessa attendibilità delle valutazioni in esso contenute.

Come infatti facilmente verificabile, la Commissione è per due terzi dei suoi componenti, tra cui il presidente, **rimasta immutata** rispetto al provvedimento oggetto del ricorso principale.

Orbene, ad avviso di questa difesa ciò contrasta con le regole e i principi del giusto procedimento, *in primis* lo stesso art. 10**bis**, così come correttamente interpretati alla luce dell'art. 6 della CEDU.

L'assunto rinviene conferma nella Giurisprudenza di Codesto Giudicante, formatasi proprio nella materia per cui è causa:

<<(…) *Vien in rilievo al riguardo l'articolo 6 della CEDU, ove si dispone che: "Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti."*

*L'articolo pone le garanzie del giusto processo e ancor prima del giusto procedimento: infatti, è giurisprudenza costante che lo stesso sia ritenuto idoneo ad essere applicato non solo stricto sensu all'ambito di "diritti e doveri civili" ovvero "accusa penale" cui la lettera della convenzione si riferisce, ma, come desumibile da un attento esame casistico delle pronunce della Corte EDU, anche al processo amministrativo, pertanto a situazioni giuridiche soggettive comprendenti gli interessi legittimi, ed ancora più a monte al **procedimento amministrativo.***

In proposito si rileva come la disposizione dell'articolo 6 si riferisce non soltanto alla decisione di una controversia in senso proprio, dunque ad un procedimento giurisdizionale, ma anche ad ogni procedimento che possa incidere, precisandola o modulandola, sulla situazione giuridica soggettiva in esame: l'articolo parla infatti di

“determinazione di diritti ed obbligazioni civili”, e pertanto il momento determinativo delle posizioni giuridiche soggettive può essere anche il procedimento amministrativo stesso.

Non è secondario rilevare come nell’ottica della Corte EDU le garanzie dell’equo processo dovrebbero trovare compiuta soddisfazione fin dal momento di esercizio della funzione amministrativa, attraverso un procedimento giusto, paritario e svolto dinanzi ad un organo imparziale.

In tal modo si afferma un importante principio, poiché il concetto di full jurisdiction si declina nella peculiare forma del rispetto dei poteri dell’amministrazione, implicando che il Tribunale abbia il potere di annullare la decisione impugnata e rimettere il caso per una nuova decisione ad un organo imparziale, non avendo mai ricevuto la questione una valutazione in sede amministrativa dall’organo competente.

Ne deriva come la garanzia della full jurisdiction ex articolo 6 della Convenzione EDU è rispettata anche in una decisione cosiddetta di “remand”, in cui cioè non sia il giudice ad assumere la decisione finale, ma rinvii la questione alla amministrazione (purché si tratti di un organo imparziale) per l’assunzione del provvedimento finale.

In tale ipotesi si coglie come la nozione di full jurisdiction , pur esercitabile dal giudice amministrativo alla luce dei più recenti arresti del Consiglio di Stato, indichi un sindacato pieno di legittimità con potere del giudice di accesso ad ogni questione di fatto, ai fini di verificare la legittimità del provvedimento e, se necessario, annullarlo per rimettere la decisione di nuovo all’amministrazione(...)>> (ex multis, Tar Campania Napoli - sez. 3^, n. 6357/2020).

2-Violazione e falsa applicazione di legge(legge 214/90, artt. 1, co.2, 3 e 10bis; lex specialis -Bando inerente la tipologia di intervento 4.1.1, artt.2, 7, 8,9 e 11- Circolare Regione Campania prot.n.305173 del del 27/4/2017; Disposizioni attuative generali per le misure non connesse alla superficie e/o agli animali par.13.2.2.1; Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A (art. 97 Cost.)-Eccesso di potere per carenza e perplessità della motivazione-carenza di istruttoria-irragionevolezza-falsità dei presupposti-sviamento dalla causa tipica e dal pubblico interesse-violazione dei principi del favor participationis e admissionis nelle procedure selettive pubbliche- violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza- violazione dei principi generali regolanti il giusto procedimento .

Controparte sostanzialmente reitera le motivazioni di cui al preavviso di diniego, ragion per cui devono ritenersi, per economia espositiva, integralmente richiamate e/o riproposte le cesure di cui al ricorso introduttivo e alle note per la C.d.c del 26/01/2021.

Tanto premesso si deduce ulteriormente quanto segue.

Sul punto n. 1

“La ditta ha già acquistato un escavatore nella programmazione 2007/2013 Misura 121 e non sono ancora trascorsi i cinque anni dalla verifica tecnico- amministrativa”.

La Commissione rileva che, avendo la ditta acquistato un escavatore nella programmazione 2007/2013 Misura 121 e, non essendo trascorsi 5 anni dalla relativa verifica tecnico amministrativa, il macchinario non avrebbe esaurito il suo ciclo vitale e, pertanto, essa non potrebbe acquistare un nuovo escavatore di diversa potenza e peso, necessario per eseguire altra tipologia di operazioni colturali.

In breve: insiste nel sostenere che *“l’acquisto di un bene analogo non è giustificato da una reale necessità aziendale”.*

Richiamato integralmente quanto già argomentato nel ricorso introduttivo, si evidenzia che il medesimo criterio non è stato adottato per l’acquisto di trattrici aziendali, in quanto esistono innumerevoli casi di aziende che avendo acquistato una trattrice nella precedente programmazione hanno formulato richiesta, accolta positivamente, per acquistarne una seconda trattrice anche se non erano decorsi i 5 anni a condizione che avesse una diversa potenza, e la somma della potenza complessiva fosse compatibile con i parametri fissati dalla regione Campania.

Sul punto si evidenzia che per l’azienda Colangelo l’escavatore preventivato ha una diversa potenza rispetto al precedente e rientra nel parametro della potenza previsto dalla normativa regionale.

In ogni caso, come già inequivocabilmente detto nella nota del 15/4/2020 integrativa alle osservazioni del 20/1/2020, nella relazione allegata al business plan(pag 7 –punto 4-) si precisa che *“l’escavatore , tramite il braccio associato alle reti di raccolta, consente di realizzare un sistema di raccolta meccanizzata delle olive molto efficiente che determina una sensibile riduzione dei tempi di raccolta e*

rappresenta una che possono contribuire alla riduzione dei costi colturali dell'ovicoltura nella maggior parte dei contesti presenti sul territorio nazionale"

Chiaro pertanto il tipo di investimento da realizzare : l'acquisto di una macchina di potenza e caratteristiche tecnico-funzionali ben diverse da quelle del mini escavatore con potenza pari a Kw 11,50 (idoneo invece a "districarsi tra i filari di vita") e tali da consentire di effettuare al meglio le operazioni colturali dell'ovicoltura.

Ciò a dire che **l'acquisto dell'escavatore si iscrive a pieno titolo nelle finalità precipue dell'investimento.**

Sui punti-connessi- n. 2 e n. 4

-“Calcolo errato della Produzione Standard, non sono state considerate le superfici di vigneto per uva da vino DOC e IGT”

-“Mancata attribuzione del punteggio(10 punti) per la filiera olivicola, perché la maggior parte della superficie è coltivata a vigneto”.

Anche il tal caso nel riportarsi integralmente a quanto già dedotto in ricorso, si osserva e ribadisce quanto segue.

In merito al punto 2 la commissione rileva che la produzione standard dell'olivo è pari al 7,72% della produzione standard totale, mentre la produzione standard della vite risulta pari al 87,50% sempre della produzione standard totale.

Orbene il punteggio relativo al criterio di selezione n. 3 è attribuito ad *“Aziende con SAT prevalente ubicata nelle macroaree C o D con progetti di sviluppo interessanti la filiera olivicola, castanicola e cerealicola”,* precisando inoltre che *“ Per le aziende con indirizzo produttivo misto il punteggio riconoscibile per il criterio di selezione n. 3 (Targeting settoriale) potrà essere assegnato se l'intero investimento è riferito alla filiera valorizzata dal criterio, ovvero se l'indirizzo produttivo aziendale considerato dal criterio risulta prevalente.”*

Sul punto è stato evidenziato in diverse occasioni che il progetto di sviluppo ipotizzato è riferito **per intero alla filiera olivicola** specificando i seguenti aspetti: a)l'imprenditore ha precisato nel Business Plan allegato

alla domanda di sostegno, che la superficie aziendale investita ad oliveto veniva incrementata da Ha 01.33.00 presenti nell'anno 2016 ad Ha 02.64.00 nell'anno 2017 e infine, ad Ha 02.76.00 nell'anno 2018, **determinando un incremento di superficie pari al 107,52%**. (vedi pag. 8/33 del Business Plane – Piano di utilizzo SAU); b)l'imprenditore, inoltre, ha riportato nel Business Plan allegato alla domanda di sostegno, che il margine lordo per la coltura olivicola variava **da € 2.568,00 nella fase pre-investimento, e a € 6.000,00 nella fase post investimento; analogamente il margine lordo unitario per la coltura olivicola variava da € 930,43 nella fase pre-investimento a € 2.173,91 nella fase post investimento.** (vedi pag. 11/33 del Business Plane – Conto colturale).

In breve: **l'investimento preventivato è finalizzato esclusivamente alla coltivazione della superficie investita a oliveto.**

Siffatto dato impone l'attribuzione del punteggio previsto dal bando (art. 11) in relazione al criterio n. 3.1 "*Targeting settoriale*", la cui *ratio* è quella di incentivare l'avvio o l'incremento di determinate filiere e/o settori.

La *lex specialis*, all'art . 11 pagina 20, chiarisce che "*Per le aziende con indirizzo produttivo misto il punteggio riconoscibile per il criterio di selezione n. 3 (Targeting settoriale) potrà essere assegnato se l'intero investimento è riferito alla filiera valorizzata dal criterio, ovvero se l'indirizzo produttivo aziendale considerato dal criterio risulta prevalente*".

Ciò a dire che la premialità va riconosciuta **in due distinte ipotesi** (anche se non necessariamente alternative tra loro).

La inequivoca formulazione e annesso chiarimento del bando così come il comune buon senso impongono di ritenere che, per le aziende con indirizzo produttivo misto, il punteggio per il criterio di selezione in questione potrà essere assegnato innanzitutto e soprattutto laddove, come nel caso che ci occupa, l'intero investimento è riferito alla filiera valorizzata dal criterio, rimanendo ininfluente che una parte -quandanche prevalente- della superficie aziendale sia occupata da altra filiera.

Sul punto n. 3

“Mancata attribuzione del punteggio(punti 9) per l’introduzione di impianti idraulici per consentire il recupero ed il riuso dell’acqua, in quanto manca un investimento che determina tale attribuzione”.

La Commissione continua a desumere l’assenza di una qualsiasi impiantistica che renda in qualche modo utilizzabile il serbatoio oggetto di investimento:

Dal preventivo non si evincerebbe la presenza di una pompa per il riuso dell’acqua piovana, ma non può essere neanche escluso considerato che il costo medio di un serbatoio di accumulo acque in PVC ha un prezzo medio di circa 700/800 euro; il preventivo allegato riporta un prezzo scontato di € 1080 e pertanto, è ipotizzabile la contestuale presenza di un impianto per l’utilizzo dell’acqua accumulata.

Inoltre, non può essere escluso un diverso impianto di prelievo dell’acqua che potrebbe essere, anche in un serbatoio interrato, semplicemente per caduta utilizzando i dislivelli presenti.

Sul punto n. 5

“Non si può attribuire il punteggio (pp. 5) relativo all’adesione ai fondi di mutualizzazione di cui al PSRN 2014/2020 sottomisure 17.2117.3, in quanto non risulta stipulata un’assicurazione per l’anno 2019”.

Codesto Giudicante (ordinanza n. 379 del 24/2/2020) in fattispecie analoga ha avuto modo di chiarire che “a) il bando, unica lex specialis regolante la procedura, stabilisce, per il criterio di selezione n. 5.2. tra le modalità di attribuzione del punteggio esclusivamente quanto segue: “richiesta di adesione al piano assicurativo agricolo o adesione ai fondi di mutualizzazione di cui al PSRN 2014/2020 sottomisure 17.2/17.3”, senza che possa assumere alcun valore dispositivo la successiva circolare n. 0215079 del 03.04.2019 secondo il cui disposto “Oggi 2019 è necessario verificare l’adesione effettiva e quindi la polizza assicurativa 2018”, sicché ingiustificata risulterebbe l’omessa attribuzione dei due punti, avendo parte ricorrente allegato la richiesta di

adesione al piano assicurativo agricolo per la campagna 2018 alla domanda di aiuto, inserendola nella cartella certificazioni".

Ciò posto, la ditta ricorrente per l'anno 2018, non solo ha redatto il PAI ed ha attivato la procedura per la stipula della relativa polizza assicurativa, **ma l'ha anche ottenuta** e allegata alle controdeduzioni ex art 10bis legge 241/90.

Istanza cautelare

Alla stregua di quanto precede manifesto è il *fumus boni iuris*.

L'evidenza documentale dei profili di censura suggeriscono la possibilità di sentenza ex art 60 c.p.a

Evidente è il danno grave ed irreparabile che deriverebbe alla ricorrente, stante l'esclusione dalla successiva fase di valutazione ai fini dell'assegnazione del punteggio quale passaggio fondamentale per il concreto accesso alla misura di sostegno in questione.

L'assunto è ancor più vero ove si consideri che la ricorrente, che comunque anche senza i punti negati totalizzerebbe il punteggio minimo per l'ammissione, con l'assegnazione del punteggio richiesto di 69, o anche solo di 64, verrebbe a collocarsi in graduatoria nella sezione delle domande finanziabili.

Si insiste, pertanto, per l'adozione di misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, inclusa verifica sulla completezza e/o rispondenza tecnico-documentale della domanda ai requisiti di ammissibilità previsti dal bando e dalle disposizioni attuative dello stesso.

P.Q.M.

Voglia Codesto Ecc.mo TAR, accogliere previa tutela cautelare, il presente ricorso per motivi aggiunti e, quindi, annullare i provvedimenti impugnati con ogni conseguenza di legge a carico dell'Amministrazione intimata.

Con condanna alle spese di giudizio da attribuire al procuratore antistatario, e alla rifusione del contributo unificato.

Si dichiara che il contributo unificato ordinario è ope legis fissato nella misura di € 650,00.

Benevento –Napoli, 17/03/2021

avv. Luca Coletta

